



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

**ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA  
INTERPROVINCIALE DI  
BARI - BT**

Delibera del 02/12/2020

**DELIBERA DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL' ELEZIONE DIRETTA  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
DELL'ORDINE INTERPROVINCIALE DI BA/BT  
PER IL QUADRIENNIO 2021-2024**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Bari/BT, si è riunito in video conferenza in data 2 dicembre 2020 per deliberare la revoca della delibera del 05/11/2020 e ratificata nel Consiglio Direttivo del 16/11/2020 "DELIBERA DI SOSPENDERE LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2021-2024" ai sensi della legge 3/2018.

La Presidente, nella seduta iniziata alle ore 17,15, previa verifica del numero legale,

**VISTA**

Legge n. 3/2018, *"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;*

**VISTO**

in particolare, l'articolo 4 della citata Legge n. 3 / 2018 recante "Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie";

**VISTO**

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018, che ha demandato a un decreto del Ministero della Salute la definizione delle lezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

## **VISTO**

il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

## **VISTA**

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, l'art. 6 lettera s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;

## **VISTA**

la legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante "Disciplina in materia di professioni sanitarie";

## **VISTA**

la legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni recante "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

## **VISTO**

il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche e integrazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

## **VISTA**

la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali*";

## **VISTO**

il decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018 pubblicato nella G.U. n. 77 del 3 aprile 2018, al quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne la tempistica e le modalità da seguire per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie;

## **VISTA**

la nota della DGPROF del Ministero della Salute del 7 luglio 2020 concernente le "*Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie*" con la quale il Ministero invita le Federazioni nazionali a impartire le necessarie istruzioni agli Ordini affinché provvedano, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla predisposizione di

tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rispettivi Consigli direttivi e Collegio Revisori. Nella stessa nota il Ministero della Salute, relativamente al limite del doppio mandato consecutivo introdotto con la legge 3/2018, considerato che il rinnovo per il quadriennio 2021-2024 dei Consigli direttivi e dei Comitati centrali delle Federazioni Nazionali sarà il primo ad avere luogo dopo l'entrata in vigore della legge 3/2018, sentito l'Ufficio di Gabinetto, precisava che coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente rieletti;

### **VISTO**

il Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali e Interprovinciali della Professione di Ostetrica e della Federazione Nazionale, predisposto dalla FNOPO e approvato dal Consiglio Nazionale nel giorno 11 agosto 2020;

### **VISTA**

la circolare n. 45 del 7 agosto 2020 della FNOPO avente ad oggetto "*Trasmissione documentazione procedure elettorali per rinnovo Organi direttivi degli Ordini Territoriali - quadriennio 2020-2023-ex Legge 3/2018*", con la quale la Federazione Nazionale degli Ordini della professione Ostetrica trasmetteva agli Ordini territoriali tutta la documentazione necessaria affinché gli Ordini Territoriali, nel rispetto della inderogabile normativa vigente in materia, predispongano tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rispettivi Organi istituzionali di rappresentanza a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo degli Iscritti all'Ordine;

### **VISTA**

la delibera del 05/11/2020 ratificata in data 16/11/2020 con cui, il Consiglio Direttivo sospendeva la delibera di indizione delle procedure elettorali e di convocazione dell'assemblea elettiva in applicazione dell'art. 2, comma 4, lett. a del DPCM 3 novembre 2020 che ha previsto che nelle Regioni – fra cui la Puglia - che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto", «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita [...], salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute» ed in ossequio alla Circolare FNOPO 59/2020 ed alla Circolare del Ministero della salute protocollo n. 0051895-p-05/11/20 con la quale "in considerazione dell'aggravarsi dello scenario epidemiologico da COVID-19 (...) si raccomanda(va) la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie, salvo che, gli Ordini possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018"

### **VISTO**

L'art. 25 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 - recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela Della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,*

*connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ha previsto ai commi 2 e seguenti che "Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto". 3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi. 4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.*

### **CONSIDERATO**

che un'interpretazione sistematica di questa norma con quelle che regolano l'ordinamento degli Ordini delle professioni sanitarie, conduce a ritenere che il Consiglio Nazionale di FNOPO - al fine di poter valutare l'adozione di procedure telematiche e di redigere ed approvare il relativo regolamento – dovrebbe valutare l'adozione di un provvedimento di differimento della data delle elezioni. Infatti, solo in presenza di una delibera ex art. 25 comma 4, Decreto "Ristori Bis", si legittimerebbero i Consigli Direttivi ad amministrare efficacemente i relativi Ordini – come precisato dal comma 5 dell'art. 25 – fino all'esaurimento delle procedure elettorali oltre il termine del 31.12.2020. Diversamente, in caso il Consiglio Nazionale non emettesse questo provvedimento di differimento, a quella data gli Organi collegiali degli Ordini decadrebbero e non potrebbero validamente indire nuove elezioni, se non sottoposti a provvedimento di commissariamento.

### **CONSIDERATO**

Pertanto, che il Consiglio nazionale FNOPO tenutosi in via telematica i giorni 27 e 28 novembre scorso, non ha ancora adottato le Linee Guida per lo svolgimento delle elezioni per via telematica preannunciate nella circolare 59/2020 ed ha ritenuto di non adottare, allo stato, un provvedimento ex art. 25, comma 4, Decreto Ristori

### **CONSIDERATO**

che, conseguentemente, il Consiglio Direttivo – nel rispetto della normativa emergenziale Covid ed adottando ogni misura cautelare necessaria alla prevenzione del contagio da Covid-19. – deve rispettare il disposto dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. Lgt. CpS 233/1946, come modificato dall'art. 4 della Legge 3/2018 e degli artt. 1, comma 2, e 6 comma 4, del DM 15.3.2018 – che prevedono che *"I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre*

*dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno” e pertanto cercare di garantire all’Ordine che la proclamazione degli eletti avvenga nel termine di legge o in data più vicina possibile e tale da consentire all’Ente una validità ed efficace amministrazione ed evitare un possibile commissariamento da parte del Ministero della Salute previsto dall’art. 4 del D.Lgs. Lgt. CpS 233/1946, come modificato dall’art. 4 della Legge 3/2018*

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’UNANIMITÁ**

### **DELIBERA**

1. di revocare la delibera del 05/11/2020 ratificata il 16/11/2020 con cui erano state sospese le procedure elettorali indette;
2. di convocare l’assemblea elettiva per il rinnovo, ai sensi della Legge 3/2018, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell’Ordine di BA/BT per il quadriennio 2021-2024;
3. di individuare la sede dell’Ordine sita in via Devitofrancesco, 4/A per la costituzione del seggio elettorale ed ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge 31.1.2018, n. 3;
4. di individuare il calendario delle date delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell’Ordine Interprovinciale di Bari/BT da tenersi in due giorni, di cui uno festivo, in tre convocazioni come di seguito riportato:

L’Assemblea elettiva **in prima convocazione** si terrà presso l’Ordine Interprovinciale delle ostetriche BA/BT, via Devitofrancesco,4/A nei giorni e con l’orario sotto indicato:

**03/01/2021 dalle ore 10,00 alle ore 16,00**

**04/01/2021 dalle ore 10,00 alle ore 16,00**

L’Assemblea elettiva **in seconda convocazione** si terrà presso l’Ordine Interprovinciale delle ostetriche di BA/BT, via Devitofrancesco,4/A nei giorni e con l’orario sotto indicato:

**09/01/2021 dalle ore 10,00 alle ore 16,00**

**10/01/2021 dalle ore 10,00 alle ore 16,00**

L’Assemblea elettiva **in terza convocazione** si terrà presso l’Ordine Interprovinciale delle ostetriche di BA/BT, via Devitofrancesco,4/A nei giorni e con l’orario sotto indicato:

**16/01/2021 dalle ore 10,00 alle ore 16,00**

**17/01/2021 dalle ore 10,00 alle ore 16,00**

5. di individuare le procedure elettive, in recepimento alle indicazioni fornite dalla FNOPO e la normativa vigente, tra cui la modalità di votazione a mezzo di schede bianche relativamente ai componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e di schede gialle relativamente ai componenti del Collegio dei revisori e non mediante modalità telematiche;

6. di inviare secondo le forme di rito la convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine Interprovinciale di Bari/BT per il quadriennio 2021-2024 a tutti/e gli iscritti/e all'albo alla data del 02/12/2020;
7. di pubblicare la delibera e la nota di convocazione dell'assemblea elettiva sul sito web istituzionale dell'Ordine e di darne comunicazione alle autorità competenti (pubblica sicurezza);
8. di comunicare, nelle formule di rito, l'indizione delle elezioni della professione di Ostetrica interprovinciale di Bari/BT alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica;
9. di individuare la somma complessivamente stimata di euro 2000 da imputare sul capitolo di spesa "Spese elezioni Consiglio Direttivo e Collegio Revisori" per le spese necessarie allo svolgimento delle procedure elettorali;
10. di definire che la procedura per la registrazione delle candidature, che in ossequio alla normativa possono essere singole o nell'ambito di una lista, e che dovranno pervenire, via posta elettronica certificata o a mano, presso la sede dell'Ordine dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni, e che in pari data verranno pubblicate sul sito web istituzionale;
11. di pubblicare sul sito web istituzionale il presente atto e gli allegati, quale parte integrale e sostanziale.

Il Segretario  
Francesca Bartolomeo



La Presidente  
Domenica De Tommaso

